CAMERA DEI DEPUTATI N. **3833**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia

Presentato il 6 giugno 1997

(Relatore: **GATTO**)

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 26 giugno 1997, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione bilancio,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in oggetto, di conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla forza di polizia internazionale (IPTF);

prego atto delle precisazioni fornite dal Governo in relazione all'onere recato dal provvedimento e dell'impegno, che il Governo si è assunto, di precisare nel corso del successivo iter parlamentare del medesimo i criteri di calcolo dell'onere per il trattamento assicurativo, in relazione al quale risulta utilizzato nella relazione tecnica un coefficiente diverso da quello adottato in altre analoghe occasioni;

ritenuto altresì che l'importo che deriverebbe dall'adozione del coefficiente di calcolo più elevato configurerebbe comunque una spesa di importo estremamente modesto e tale da non risultare significativa nei suoi effetti sui conti della finanza pubblica;

in considerazione delle rilevanti finalità di politica internazionale ed umanitarie che il provvedimento si propone di conseguire,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia.	1. Il decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 4, comma 1, le parole: « lire 824.000.000 » *sono sostituite dalle seguenti:* « lire 880.000.000 ».

Nel titolo del decreto-legge, le parole: « di polizia italiana » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'Arma dei Carabinieri ».

Decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 130 del 6 giugno 1997 (*).*

Autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1035 del 21 dicembre 1995, che autorizza la costituzione di un Forza di polizia internazionale (IPTF) nel quadro degli accordi di Dayton, con compiti di polizia internazionale e giurisdizione in Bosnia Erzegovina;

Vista la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996, che auspica l'incremento del numero dei componenti della citata Forza e ne ribadisce finalità e compiti;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, recante, tra l'altro proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina;

Vista la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1103 del 31 marzo 1997, che autorizza l'incremento del numero dei componenti della predetta Forza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad autorizzare la partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) costituita in Bosnia-Erzegovina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata la partecipazione di un contingente militare italiano di osservatori di polizia a Brcko (Bosnia-Erzegovina) nel-

(*) Vedi anche il successivo AVVISO DI RETTIFICA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997.

l'ambito della IPTF, per le finalità ribadite dalla risoluzione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, è inviato a Brcko, con effetto dal 23 maggio 1997, per la durata iniziale di sei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta dell'ONU, un contingente di ventitrè unità.

ARTICOLO 3.

1. Al personale del contingente italiano di cui all'articolo 2, in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della Bosnia Erzegovina per operazioni comunque connesse all'attività della IPTF, è attribuito il trattamento previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

3. Al personale militare di cui al comma 1 e 2 si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

4. Contro i rischi comunque connessi all'impiego nel territorio, al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo è ragguagliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 824.000.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1997.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
ANDREATTA, *Ministro della difesa.*
DINI, *Ministro degli affari esteri.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

DDL13-3833A
Lire 500